

**Ordinanza  
sull'indicazione dei prezzi (OIP)**

*Avamprogetto del 29 aprile 2010*

**Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza dell'11 dicembre 1978<sup>1</sup> sull'indicazione dei prezzi è modificata come segue:

*Ingresso*

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 16, 17 e 20 della legge federale del 19 dicembre 1986<sup>2</sup> contro la concorrenza sleale;

visto l'articolo 12b della legge federale del 30 aprile 1997<sup>3</sup> sulle telecomunicazioni;

visto l'articolo 11 della legge federale del 9 giugno 1977<sup>4</sup> sulla metrologia; e

in applicazione del capitolo IV del regolamento (CE) n. 1008/2008 nella sua versione vincolante conformemente al numero 1 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999<sup>5</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (Accordo sul trasporto aereo),

*ordina:*

*Art. 4, titolo e cpv. 1*

*Tasse pubbliche, compensi per i diritti d'autore, contributi anticipati per lo smaltimento, vantaggi*

<sup>1</sup> Le tasse pubbliche, i supplementi di qualsiasi tipo, i compensi per i diritti d'autore e i contributi anticipati per lo smaltimento, inglobabili nei prezzi al minuto, devono già essere inclusi nel prezzo indicato.

---

<sup>1</sup> RS 942.211

<sup>2</sup> RS 241

<sup>3</sup> RS 784.10

<sup>4</sup> RS 941.20

<sup>5</sup> RS 0.748.127.192.68

*Art. 10 cpv. 1 lett. d, i, n, t, u e cpv. 2*

<sup>1</sup> Il prezzo effettivamente pagabile per le prestazioni di servizi offerte nei campi elencati qui di seguito è indicato in franchi svizzeri:

- d. istituti di bellezza e *cure del corpo*;
- i. *lavanderie e pulitura a secco* (principali procedimenti e articoli);
- n. *voli aerei e viaggi «tutto compreso»*;
- t. *prestazioni di servizi relative alla dispensazione di medicinali e dispositivi medici nonché prestazioni di servizi di veterinari e dentisti*;
- u. *prestazioni di servizi dei notai*;
- v. *pompe funebri*.

<sup>2</sup> Le tasse pubbliche, *i supplementi di qualsiasi tipo e i compensi per i diritti d'autore*, inglobabili nel prezzo, devono già essere inclusi nel prezzo indicato.

*Art. 11 cpv. 4*

<sup>4</sup> Negli stabilimenti ospitanti persone, il prezzo del pernottamento con o senza prima colazione, della mezza pensione o della pensione completa deve essere comunicato per scritto al cliente.

*Art. 11b cpv. 1, frase introduttiva*

<sup>1</sup> Per le prestazioni ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera q che richiedono la preventiva iscrizione del consumatore e possono implicare la trasmissione di diverse unità d'informazione (quali testi, immagini, sequenze audio o video, i cosiddetti push services), i consumatori devono essere informati gratuitamente e chiaramente, *nel luogo in cui è proposta l'offerta e sul loro apparecchio terminale mobile*, prima di attivare il servizio:

*Art. 11c (nuovo) Modalità d'indicazione delle tariffe aeree*

<sup>1</sup> *Chi propone tariffe aeree ai consumatori deve menzionare le condizioni tariffarie applicabili.*

<sup>2</sup> *Il prezzo pagabile effettivamente deve sempre essere indicato. Esso deve includere la tariffa aerea applicabile e tutte le imposte, le tasse, i supplementi e i diritti applicabili, inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione.*

<sup>3</sup> *Oltre al prezzo pagabile effettivamente, devono essere precisati almeno la tariffa aerea e, se sono aggiunti a quest'ultima, i seguenti elementi:*

- a. *le imposte*;
- b. *le tasse aeroportuali; e*
- c. *altre tasse, supplementi e diritti, come quelli relativi alla sicurezza o al carburante.*

<sup>2</sup> *I supplementi di prezzo facoltativi devono essere comunicati in modo chiaro, trasparente e inequivocabile all'inizio di qualsiasi procedura di prenotazione; la loro accettazione da parte del consumatore deve essere confermata in modo esplicito («opt-in»).*

*Art. 13 cpv. 2*

<sup>2</sup> *I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi se menzionano chiaramente che si tratta raccomandazioni di prezzo non vincolanti.*

*Art. 14 cpv. 3<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>3bis</sup> *Le indicazioni secondo il presente articolo devono essere facilmente visibili e agevolmente leggibili su sfondo neutro.*

*Art. 16 cpv. 3*

<sup>3</sup> *Il prezzo comparativo secondo il capoverso 1 lettere a e b può essere indicato durante la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo durante due mesi. L'autocomparazione per merce di stagione come abiti, scarpe e articoli sportivi, può essere praticata per quattro mesi al massimo se il prezzo più elevato è stato effettivamente praticato almeno nei due mesi precedenti.*

*Art. 17 cpv. 2*

<sup>2</sup> *L'obbligo di indicare i prezzi e di specificare il prodotto e l'unità di vendita s'applica, giusta la presente ordinanza, a tali indicazioni. Sono eccettuate le indicazioni concernenti parecchi prodotti di ugual natura, prodotti diversi, gruppi di prodotti o assortimenti, sempre che l'aliquota o l'importo di riduzione siano i medesimi.*

*Art. 18 cpv. 2*

<sup>2</sup> *I produttori, gli importatori e i grossisti possono indicare ai consumatori prezzi o prezzi indicativi o mettere a disposizione liste di prezzi, cataloghi di prezzi o simili, purché indichino chiaramente che si tratta di raccomandazioni di prezzo non vincolanti. È fatta salva la legislazione federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza.*

*Art. 23 cpv. 2, seconda frase (nuovo)*

<sup>2</sup> *Gli uffici cantonali competenti comunicano una volta all'anno al Dipartimento federale dell'economia il tipo e il numero di controlli effettuati e di infrazioni denunciate, suddivisi per settori.*

La presente modifica entra in vigore il ... 2011.

(Data)

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,  
La cancelliera della Confederazione,